

“DIS-COLL dal 5 settembre 2019”

La prestazione di disoccupazione per i lavoratori “parasubordinati”

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ha ridotto da 3 a 1 mese il requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 5 settembre 2019

Destinatari della “DIS-COLL” per eventi di disoccupazione:

- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio - con esclusione degli amministratori e dei sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica - iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, compresi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Requisiti da possedere congiuntamente:

- **Stato di disoccupazione** – i destinatari, al momento della domanda di prestazione, devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
- **Accredito contributivo di una mensilità** - i destinatari devono avere almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata presso l'INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro, al predetto evento ;

➡ **La domanda deve essere presentata, di norma, entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per evitare lo slittamento della decorrenza, e comunque entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per evitare la perdita del diritto! (termini più lunghi per alcuni casi particolari)**

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per la compilazione della domanda di DIS-COLL:

Per la sola domanda di DIS-COLL

- ✓ Codice Fiscale (Tessera del Servizio Sanitario Nazionale),
- ✓ documento d'identità in corso di validità,
- ✓ data variazione stato civile (matrimonio, separazione, divorzio, decesso coniuge ecc.),
- ✓ Mod INPS SR163 sottoscritto da Banca o Poste con codice IBAN del beneficiario dell'indennità per l'accredito in conto corrente bancario o postale, sul libretto postale o su carte di pagamento dotate di IBAN. Obbligatorio per pagamenti pari o superiori a € 1.000,00. Nel caso di Istituti di credito virtuali documento rilasciato on line dal quale si evinca numero IBAN e intestazione conto.
- ✓ data di inizio del primo rapporto di lavoro nell'arco della vita lavorativa,
- ✓ data assunzione e cessazione del rapporto di lavoro (portare contratto, lettera risoluzione del contratto e ultima busta paga).

- ✓ eventuali attività di lavoro autonomo, parasubordinato, accessorio in corso di svolgimento, N.b. Eventuali partite IVA non più utilizzate (c.d. Silenti) devono essere chiuse prima della presentazione della domanda.
- ✓ eventuali pensioni non INPS
- ✓ matricola INPS azienda (rilevabile dalla busta paga)

Per la richiesta di detrazioni fiscali (oltre alla documentazione per la DIS-COLL)

- ✓ Per i familiari a carico, Codice Fiscale (Tessera del Servizio Sanitario Nazionale) e dati anagrafici,
- ✓ eventuale data e luogo del matrimonio.

Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda il lavoratore dovrà recarsi al Centro per l'Impiego competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.



**Informazioni e assistenza presso le sedi CGIL .
l' INCA provvederà all'inoltro all'INPS delle domande**

